



Città di Vittoria

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO

**PER LA VENDITA DIRETTA PRODOTTI ITTICI PRESSO AREA MERCATALE DI
SCOGLITTI**

Art. 1 - finalità e definizioni

Finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio della vendita diretta dei prodotti ittici presso l'area mercatale di Scoglitti censita al catasto fabbricati al foglio 193 particella 829 e collocata nell'area portuale nelle vicinanze del molo di levante e del faro. Nel Piano Paesaggistico l'area è classificata come "costiera entro i 300 metri dal mare" ed è tutelata dall' art.142, lett. a, D.lgs. 42/04, paesaggio locale 2, livello di tutela 1, riferimento normativo 2b.

L'area mercatale è costituita dalle strutture, le attrezzature, e gli altri impianti e servizi messi a disposizione degli operatori del settore ittico in cui avviene la vendita diretta dei prodotti della pesca unicamente derivante dalla propria attività.

Per la planimetria dell'area in oggetto con la delimitazione dell'area e dei locali si rimanda agli uffici competenti.

Definizioni

Si intende per:

- "*prodotti ittici*": sono i prodotti della pesca (pesci, crostacei e i molluschi cefalopodi) e i molluschi bivalvi e gasteropodi.
- "*imprenditore ittico*": il titolare di licenza di pesca di cui all'art.4 D.Lgs 26/05/2004, n.153, che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
- "*commercio su aree pubbliche*": si intende la vendita di prodotti ittici al dettaglio effettuata sull'area demaniale della quale il Comune ha la disponibilità, scoperta e coperta.
- "*operatore*": la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- "*pescatore*": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale a bordo di un peschereccio in attività, quale riconosciuta dallo Stato membro;
- "*piccoli quantitativi*": si intendono piccoli quantitativi quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg (Regolamento (CEE) del 23 dicembre 1985 n. 3703);

Art. 2 – NORMATIVA

- Decreto Legislativo n.4 del 9/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell’art. 28 della Legge n.96/2010;
- Decreto dell’Assessore della salute della Regione Siciliana del 3 gennaio 2017 relativo alle “Linee guida concernenti la registrazione degli operatori del settore alimentare e adempimenti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica SCIA;
- Decreto del Dirigente Generale del D.A.S.O.E n. 2583/2017 “ Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) n, 853/2004;
- Decreto Legislativo n. 226/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della Legge n. 57/2001;
- Decreto Legislativo n. 154/2004 “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 38/2003;
- Regolamento (CE) n. 178/2002;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011;
- Regolamento (CE) n. 852/2004;
- Regolamento (CE) n. 853/2004;
- Regolamento (UE) n. 16/2012;
- Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca approvate con atto Rep. 195/CSR del 5/11/2005, nell’ambito dell’intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n.131/2003;
- Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- Decreto legislativo n. 114/98 e ss.ss.ii;
- Legge Regionale n. 28/99;
- DDG n. 459/Pesca dell’8/08/2018.

Art.3- Gestione dell’Area Mercatale

L’area mercatale in cui si svolge la vendita diretta dei prodotti ittici è gestita direttamente dal Comune.

L’affidamento della gestione dell’area mercatale a soggetti privati è subordinata all’espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica.

Art.4- Vigilanza igienico sanitaria

L’area mercatale è soggetta a controlli di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi nonché su tutti i prodotti utilizzati per l’igiene delle barche ed attrezzature utilizzate. Ai suddetti controlli è preposto un medico veterinario ASP esperto in materia. Il Comune mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni del medico.

In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo il medico competente deve adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessario.

Art.5- Servizio di Polizia

Il servizio di Polizia presso l’area mercatale è assicurato dal personale del Comando di Polizia locale del Comune che provvederà, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento delle attività nell’ area mercatale.

Art.6 - Tipologia e Regime Autorizzatorio

1. La cessione diretta ovvero la vendita diretta dei prodotti ittici al consumatore finale non è soggetta a requisiti che si applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad esempio licenze, limiti di orario) di cui all’art. 4 comma 2 lettera g) del Decreto legislativo 114/98.

2. Il Comune – per tramite della Direzione competente - provvede a stilare elenco degli operatori del settore ittico interessati alla vendita diretta e procede ai controlli stabiliti dalla legge.

Art. 7 – Vendita Diretta dei prodotti Ittici

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa all'attività principale ai sensi dell'art.2, comma 2bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.4.
2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.
3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.
4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto d'appoggio, al riparo di pesca o o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato è esonerato dagli adempimenti di cui all'art. 58 paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'articolo 35 comma 4 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013, nei tempi e nei limiti previsti. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale concernenti la vendita di prodotti ittici.

Art. 8 – Requisiti degli operatori

L'operatore per operare all'interno dell'area mercatale deve essere in possesso:

1. Licenza di pesca (documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale rilasciato all'armatore dell'imbarcazione);
2. Certificato iscrizione nel registro dei pescatori;
3. Iscrizione al registro delle matricole della gente di mare;
4. Registrazione presso l'ASL competente;

Quanto non espressamente scritto nel presente articolo si rimanda alla legislazione in materia.

Art. 9-Assegnazione area per vendita diretta

1. La Direzione competente procede - con atto separato – ad assegnare lo spazio necessario all'operatore per la vendita diretta, dopo aver proceduto ai controlli dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento e ai sensi di legge.

Art. 10- Tasse Comunali e Costi

1. L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento delle tasse comunali.
2. Per ciascuno posteggio sarà stabilita una tassa a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune.

Art. 11- Funzionamento dell'area mercatale e divieti

1. L'area mercatale è gestita dal Comune che assicura eventualmente l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione di servizi aggiuntivi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno anche a cura degli stessi esercenti del mercato.
2. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
3. E' vietato lasciare rifiuti nell'area della vendita al di fuori degli appositi contenitori che devono essere chiusi e separati.

- 4.E' vietato vendere i prodotti ittici fuori dalla giornata in cui vengono pescati.
- 5.E' vietato utilizzare prodotti per la pulizia delle attrezzature e dell'imbarcazione non previsti dalle norme igienico sanitarie.
- 6.L'acqua per il ghiaccio deve essere potabile (approvvigionamento da acquedotto pubblico).
7. Tutti i prodotti ittici posti in vendita devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1169/2011 e dal Regolamento (UE) n, 1379/2013 oltre a riportare l'indicazione del prezzo
- Quanto non espressamente scritto nel presente articolo si rimanda alla legislazione in materia.

Art. 12 - Decadenza e revoca dell'assegnazione dell'area

Il mancato rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli comporta la decadenza e quindi la revoca dell'area assegnata per la vendita diretta del pescato.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente scritto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale competente in materia.